

**COMUNE DI S.M. DI LICODIA**  
(Provincia di Catania)



**4° SETTORE FUNZIONALE**  
**“ SVILUPPO ECONOMICO “**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Adottato con delibera Consiliare n. 36 del 22.06.2006

# **INDICE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 3 - Mercati di tipo “A” e “B”
- Art. 4 - Procedure e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 5 - Documenti da produrre per il rilascio dell’autorizzazione
- Art. 6 - Requisiti igienico – sanitari
- Art. 7 - Commissione Comunale
- Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione
- Art. 9 - Silenzio – Assenso
- Art. 10 - Orario di vendita
- Art. 11 - Subingresso
- Art. 12 - Produttori agricoli
- Art. 13 - T.O.S.A.P.

## **TITOLO II**

### **MERCATO GIORNALIERO - TIPOLOGIA A**

- Art. 14 - Chioschi – somministrazione
- Art. 15 - Criteri di assegnazione dei chioschi- tipologia A
- Art. 16 - Durata della concessione del posteggio

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE - TIPOLOGIA B**

- Art. 17 - Mercato settimanale - Tipologia B
- Art. 18 - Criteri di assegnazione dei posteggi tipologia B
- Art. 19 - Commissione del mercato settimanale
- Art. 20 - Orario di vendita
- Art. 21 - Delimitazione dei posteggi
- Art. 22 - Circolazione nel mercato
- Art. 23 - Occupazione temporanea del posteggio
- Art. 24 - Sostituzione del posteggio
- Art. 25 - Obblighi degli esercenti
- Art. 26 - Caratteristica delle attrezzature
- Art. 27 - Durata della concessione del posteggio

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art. 28 - Svolgimento dell'attività itinerante

## TITOLO V

### AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 29 - Autorizzazione stagionali e temporanee

Art. 30 - Fiere, Feste, Sagre

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Sanzioni

Art. 32 - Regolamentazione del mercato di tipo B - Norma transitoria

Art. 33 - Norme di rinvio

Art. 34 - Entrata in vigore

Art. 35 - Abrogato

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento reca disposizioni per la disciplina del Commercio su aree pubbliche del Comune di S. Maria Di Licodia.

Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L. R. n.18 dell' 01/03/1995, dalla L. R. n.2 dell' 08/01/1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell' Artigianato e della Pesca del 6/04/1996, prot. N.4754 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche. (Legge n. 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione D. M. n 248/93).

### **Art. 2**

#### **Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana. (mercato giornaliero - tipologia A).
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana. (mercato settimanale- tipologia B)
- su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (tipologia C)

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dal Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo "nulla - osta" rilasciato dal Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale "nulla - osta" può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### **ART. 3**

#### **MERCATI DI TIPO "A" E "B"**

Il Comune istituisce e gestisce i mercati di minuta vendita.

Sono mercati di minuta vendita quelli destinati alla vendita al minuto di merci da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili su aree pubbliche attrezzate, anche su aree coperte.

L'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati o fiere locali è stabilita dal Consiglio Comunale con propria deliberazione sentita l'apposita Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Il Comune organizza ed esercita direttamente i servizi di direzione , vigilanza, polizia annonaria per il rispetto delle leggi e dei Regolamenti generali e locali.

Il Comune esercita, inoltre, attraverso l'Autorità Sanitaria Locale competente, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande, sull'igiene del suolo e degli impianti.

Lo spostamento di luogo e di data dei mercati di minuta vendita è disposto dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'Art.7 del presente Regolamento.

Lo spostamento del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire almeno due settimane prima dello spostamento.

In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto esistenti.

## **ART. 4**

### **Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale, inoltre, può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n.15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata , qualora presentata unitamente a copia fotostatica , ancorchè non autenticata , di un documento di identità del sottoscrittore ( comma 11, art. 3, della legge n.127/97 , recepita con L.R. 7/9/1998, 23).

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, *partita IVA* ed eventuale recapito telefonico;
- b) tipologia e settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999;
- c) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

## **Art. 5**

### **Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione**

*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:*

- 1) *stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/68;*
- 2) *autodichiarazione antimafia, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;*
- 3) *certificato di iscrizione al R.E.C. o attestato d'idoneità;*
- 4) *certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.*

*Il documento di cui al punto 4 va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari; i documenti di cui ai punti 3 e 4 vanno prodotti solo nei casi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*

## **Art. 6**

### **Requisiti igienico - sanitari**

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico - sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/6/1995, con l'art. 22 del Decreto Minindustria n.248 del 4/6/1993, con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/5/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

## **Art. 7**

### **Commissione Comunale**

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente art.4, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95, istituita con determina sindacale N. del

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso.

## **Art. 8**

### **Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione**

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta *dall'Ufficio competente* al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro *novanta giorni* dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo raggiunte, complessivamente, *quindici assenze nel corso dell'anno solare*, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di cancellazione dal REC ove previsto;
- d) nel caso in cui il titolare si trovi nelle condizioni previste dall' art 5 commi 2, 3 e 4 del D.L.VO 31 marzo 1998, n. 114 recepito dall'art. 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999;
- e) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
- f) *nel caso in cui il titolare non provveda al pagamento della T.O.S.A.P. come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento*

## **Art. 9**

### **Silenzio - Assenso**

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'art. 5 , comma 3°, della L. R. n. 18/95.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, durante il suddetto periodo s'intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto; pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale ( 60 gg. )

## **Art.10**

### **Orario di vendita**

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

## **Art. 11**

### **Subingresso**

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art.2 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante abbia i requisiti previsti.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità – per i casi “ mortis causa “ – e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio – per i trasferimenti “ inter vivos “,debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente ( presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio ).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

## **Art. 12**

### **Produttori agricoli**

*Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n.580, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.*

## **Art. 13**

### **T. O. S. A. P.**

*La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento su c.c.p. n. 15872955 intestato al Comune di S. Maria di Licodia, in ragione di un anno, entro il 31 gennaio dell'anno in corso al quale si riferisce il tributo.*

*Il mancato pagamento dell'intera annualità comporta la revoca d'Ufficio dell'autorizzazione.*

*Il contribuente potrà sanare la propria posizione debitoria attraverso l'istituto del “ravvedimento operoso” previsto dall'art. 13 del decreto leg.vo n. 472 del 1997.*

*Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D. Lgs. N. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.*

## **TITOLO II**

### **MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A**

#### **Art. 14**

##### **Chioschi – somministrazione**

*Sono istituite nelle seguenti aree pubbliche, n. 7 aree da adibire all'installazione di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande alcoliche con gradazione non superiore a 21 gradi aventi una superficie non superiore a 20 mq. compatibilmente con la natura del luogo, da allocarsi nei seguenti siti:*

- *Piazza Umberto I° o Piazza Regina Elena;*
- *Slargo Via Aldo Moro incrocio Via Etna;.*
- *Piazza del Pero (contrada Cavaliere Bosco);*
- *Villa Comunale;*
- *Viale Strasburgo;*
- *Piazza Matteotti;*
- *Slargo Via Aldo Moro incrocio Strada di Mezzo.*

*L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata alla presentazione dei documenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, oltre che al possesso dei seguenti requisiti:*

- *concessione edilizia del chiosco;*
- *certificato di agibilità del chiosco*
- *autorizzazione sanitaria relativa al chiosco;*
- *documentazione richiesta dall'art. 3 comma 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999.*

#### **Art. 15**

##### **Criteri di assegnazione dei chioschi – Tipologia A**

Le aree relative ai chioschi, saranno assegnate con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. Maggiore età;
4. Vendita di generi merceologici carenti.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4.

L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio.

La concessione del posteggio nel caso del subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.



**Art. 16**  
**Durata della concessione del posteggio**

La durata della concessione del posteggio, *di cui al precedente art. 14*, è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. R. n. 18/95 , con possibilità di rinnovo , purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità di aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un area sostitutiva.

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE**

**Art. 17**  
**Mercato settimanale - Tipologia B**

*Nell'ambito del territorio Comunale esiste un mercato settimanale, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 21.11.1978, con n. 62 posteggi, che si svolge nella giornata di Venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nell'area pubblica di Via A.B.Alessi, Via G.Privitera, Via Catania, Piazza degli Ulivi e Via Inessa.*

*Attualmente i posteggi sono n. 62 di cui :*

- *N. 49 per il settore non alimentare;*
- *N. 13 per il settore alimentare, compresi quelli riservati ai produttori agricoli.*

**Art. 18**  
**Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia B**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi disponibili presso il mercato settimanale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. Maggiore età;
4. Vendita di generi merceologici carenti.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività ,decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4.

L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso del subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

## **Art. 19**

### **Commissione del mercato settimanale**

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. n. 18 /95, composta da 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro rappresentanti degli operatori che ivi esercitano la loro attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta Commissione viene eletta sulla base di due liste separate, formate in ordine alfabetico, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche, che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio fisso che operano in questo Comune.

Le modalità d'elezioni della commissione sono stabilite con determina del Sindaco.

Alla Commissione, che eleggerà al proprio interno il Presidente, spettano compiti di proposta per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone.

La stessa si riunirà presso il Palazzo Comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale per il suo funzionamento.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice e diretta al Sindaco, nella quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- Copia dell'autorizzazione commerciale;
- Copia della ricevuta del pagamento del suolo pubblico per l'anno in corso.

## **Art. 20**

### **Orario di vendita**

L'orario di vendita all'interno del mercato, salvo diversa disposizione sindacale, ha inizio alle ore otto di ogni venerdì non festivo e si conclude alle ore tredici.

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato un'ora prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce e trattenersi fino ad un ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

Lo svolgimento straordinario del mercato in giorni diversi da quello previsto può essere autorizzato dal Sindaco, dopo aver sentito la Commissione di cui all'art. 7 della L. R. n.18/95 e i rappresentanti di categoria.

## **Art. 21**

### **Delimitazione dei posteggi**

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio, per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico .

Le dimensioni del posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate.

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

## **Art. 22**

### **Circolazione nel mercato**

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza ( ambulanza , vigili del fuoco etc. ) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

## **Art. 23**

### **Occupazione temporanea del posteggio**

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato, solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C tramite sorteggio effettuato sul posto *da un delegato dell'Amministrazione Comunale*, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati ( malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare , e gravi motivi di famiglia ) per un periodo certo, segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

## **Art. 24**

### **Sostituzione del posteggio**

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere che la superficie venga ampliata o, se impossibile, altro posteggio più adeguato, se disponibile;

Detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

## **Art. 25**

### **Obblighi degli esercenti**

L'esercente deve esporre in modo visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) ricevuta di pagamento della TOSAP;
- c) atto di concessione di posteggio.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni , oltre qualsiasi tipo di schiamazzi o richiami.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività , devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare ne' gli altri operatori ne' il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 26**  
**Caratteristiche delle attrezzature**

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad una altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

**Art. 27**  
**Durata della concessione del posteggio**

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purchè permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale e possesso dei requisiti richiesti) e oggettive (disponibilità delle aree), qualora quest'ultima possibilità fosse, per qualche motivo decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

**TITOLO IV**

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE –  
TIPOLOGIA C**

**Art. 28**  
**Svolgimento dell'attività itinerante**

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico autoveicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

E' vietata la vendita nel raggio di metri 100 dal mercato settimanale nella giornata di venerdì.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di un'ora (per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere fatte solo in punti che distano tra di loro almeno 400 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzate ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo posseda inoltre i requisiti igienico – sanitari richiesti per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipo C, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il "nulla osta" per la vendita dei prodotti ( merce) in questo territorio comunale, corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia della dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di provenienza (di residenza);
- 2) certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo, in copia conforme.

I documenti di cui al punto 2 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

È, inoltre, richiesto il parere del responsabile della Polizia Municipale concernente la viabilità e il traffico.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse , di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

## **TITOLO V**

### **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 29**

#### **Autorizzazioni stagionali e temporanee**

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

#### **Art.30**

#### **Fiere, feste, Sagre**

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che all'uopo saranno stabilite con apposita determina Sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, e tra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione o fotocopia con allegata copia del documento di riconoscimento, va presentata al Sindaco almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 Sanzioni**

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti, le violazioni al presente Regolamento seguono le procedure previste dagli articoli 106 e 107 del T.U.L.C.P. n. 383/34 e della legge n. 689/81, dall'art. 20 della L.R. n. 18/95 e dall'art. 15 della L.R. n. 2/96, dall'art. 22 della L.R. n. 28 del 22.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 32 Regolamentazione del mercato di tipo "B"-Norma transitoria**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i posteggi del mercato già esistenti, a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n.2/96; ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sottoelencati documenti:

- certificato di iscrizione al REC; ove richiesto dalle norme vigenti;
- ricevuta di pagamento della TOSAP o altre eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attestazione del Responsabile dell'Annona, nella quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 2/96.

Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 33 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla Normativa Regionale vigente, dalla circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alle Cooperazioni, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6/4/96, prot. n. 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di leggi in materia.

### **Art. 34 Entrata in vigore**

*Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.*

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

**Art. 35**  
**Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale**  
*abrogato*

S. Maria di Licodia, lì